



Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. CIG: 7172614451.

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di settembre, a L'Aquila (AQ), presso gli uffici della Regione Abruzzo – sede del Centro Operativo Regionale della Protezione Civile, in Via Salaria Antica Est n. 27, si sono costituiti:

Il Dott. Antonio IOVINO, nato a Somma Vesuviana (NA) il 18/01/1952 domiciliato per la carica a L'Aquila, presso gli Uffici della Regione Abruzzo, che interviene in nome e per conto della medesima (C.F. 80003170661), quale Soggetto Attuatore per il sisma 24 agosto e seguenti anno 2016 e 18 gennaio 2017 ed in virtù di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 20.06.2017;

E

Il Sig. Alberto Torelli, nato a Reggio Emilia, il 05/07/1969, residente a Palau (OT), Loc. Porto Puddu Esp. Olivastro snc, CF TRLLRT69L05H223F che interviene al presente atto in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Società "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A." (di seguito ACIAM) CF 90012310661 e P. IVA 01361940669 e Iscrizione al Registro Imprese di L'Aquila, con sede legale a Avezzano (Aq), Via Edison, 27 ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del CdA n° 7/17 del 04/07/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

A.C.I.A.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Alberto Torelli)



Visto in particolare l'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile che impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e quelli derivanti dalle attività di demolizione ed abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni;

Atteso che il comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile dispone che in deroga all'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 1523 sono individuati, dai soggetti pubblici, i siti per assicurare il deposito temporaneo delle macerie, all'interno dei quali possono essere installati impianti mobili per la selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento;

Rilevato che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce che il trasposto delle macerie ai centri di raccolta temporanei è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;

Preso atto altresì che il comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile individua le regioni interessate dagli eventi sismici quali soggetti responsabili per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, anche avvalendosi dei comuni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che all'articolo 11 impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici prevedendo supporto e la vigilanza della ASL e dell'ARTA;

Visto l'articolo 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che detta ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici;

Vista la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 con la quale sono state emesse specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 alla quale la regione si è attenuta nella predisposizione della proposta di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie;

Visto l'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, così come modificato dal D.L. n. 50 del 9.02.2017 convertito con modificazioni con Legge 7.04.2017, n. 45, che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

Rilevato che il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 fa salve le *"...disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni..."*;

Rilevato altresì che il comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che *"...La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico"*;

Atteso che nella Regione Abruzzo, dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, pur prontamente attivata, in considerazione delle modeste quantità di macerie provenienti da crolli o demolizioni, non erano emerse criticità per lo smaltimento delle medesime, acuitosi dopo il sisma del 18 gennaio 2017 e conseguenti gravi eventi atmosferici con uno scenario, ben più complesso e critico evidenziatosi in particolare nei Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale in provincia de L'Aquila, con un consistente aumento delle quantità delle macerie derivanti sia dai crolli che dalle demolizioni ordinate dai Comuni;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26 gennaio 2017 con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Iovino le funzioni di Coordinatore del Centro Operativo Regionale responsabile per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del COR per l'emergenza post-sisma 2016/2017;

Considerato che:

- Comuni di Campotosto, Capitignano e Montereale, a seguito di incontri e sopralluoghi congiunti tra il Centro Operativo regionale e per esso le funzioni Macerie e Tecnica, in data 23 marzo 2017, hanno

individuato quale Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale (cd: "SDTI") delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e degli interventi di emergenza e ricostruzione, in località "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano (AQ);

- con verbale del 23 marzo 2017, sottoscritto dai Sindaci interessati e dai rappresentanti del COR Abruzzo, l'area in località "Cava di Mozzano" nel Comune di Capitignano, è stato ritenuto idoneo per essere adibito a Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale;
- nella riunione del 7 aprile 2017, nella sede del COR, i Sindaci dei Comuni interessati, oltre a definire l'iter per l'approvazione del redigendo "Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, hanno avanzato richiesta di attribuire l'incarico della gestione dei servizi connessi all'attuazione del piano delle macerie ed alla gestione del Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale, alla Società ACIAM S.p.a. di Avezzano (AQ), società a prevalente capitale pubblico, attuale gestore dei servizi di igiene pubblica dei Comuni interessati;
- i Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto attraverso delibere consiliari hanno approvato uno schema di protocollo d'intesa con la Regione Abruzzo per l'utilizzo in via temporanea dell'area di proprietà del Comune di Capitignano in località "Cava di Mozzano";
- in data 8 giugno 2017 i Sindaci dei Comuni interessati e la Regione Abruzzo, rappresentata dal Coordinatore del Centro Operativo della Protezione Civile, hanno formalmente sottoscritto il protocollo d'intesa;

Atteso che la Società "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A. di Avezzano (AQ)" è una società a prevalente partecipazione pubblica, costituita nei primi anni del 2000, alla quale hanno aderito molti Comuni tra i quali Capitignano, Campotosto e Montereale nei cui territori la medesima gestisce il servizio di igiene urbana;

Vista la nota del 05.2017 prot 6861 con la quale è stato richiesto alla Struttura di Missione del Dipartimento di Protezione Civile nazionale l'autorizzazione preventiva all'affidamento dell'intero ciclo di gestione delle macerie al soggetto gestore dei rifiuti Aciam spa;

Visto il riscontro della Struttura di Missione che con comunicazione Prot. UC/ERAG_SM003537 del 24.05.2017, al quesito della Regione Abruzzo, sulla possibilità di affidare a costi congrui e in linea col mercato alla società Aciam Spa l'intero ciclo di gestione macerie, ha chiarito che non spetta alla medesima autorizzare tali attività rimandando alla Regione la verifica del rispetto dell'art. 28 comma 6 D.L. 189 del 2016 confermando che le relative risorse finanziarie saranno a carico del fondo emergenziale ai sensi della Circolare del Capo Dipartimento CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016;

Considerato che a seguito della richiesta di disponibilità e migliore offerta della Regione Abruzzo del 9.06.2017 prot. 8233 e di incontri tecnici tenutisi presso il Centro Operativo Regionale, l'Aciam spa ha perfezionato la risposta formale con nota prot. 2918 del 28.06.2017 per l'assunzione dei servizi di preselezione, raccolta, trasporto macerie (incluso amianto); allestimento del sito di deposito temporaneo "Cava di Mozzano", gestione del sito, trattamento macerie con impianto mobile di lavorazione (triturazione e vagliatura), gestione e smaltimento amianto ed eventuali rifiuti pericolosi al costo di € 66,00 per ogni tonnellata;

Ritenuta congrua l'offerta presentata dalla Aciam SpA di complessivi € 66,00 sessantasei/00 per ogni tonnellata (IVA esclusa) in relazione sia alle motivazioni addotte dalla Società ed alla comparazione effettuata con gli affidamenti per le medesime finalità dalle regioni Marche e Umbria ed alla realizzazione a proprio carico del Sito temporaneo;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 20.06.2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 2bis del D.L. n.8 del 9.02.2017 convertito in legge 7.04.2017, n. 45 (BURAT Speciale n.73 del 21.06.2017), ha approvato il Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione incaricando il Centro Operativo regionale di Protezione Civile all'attuazione delle disposizioni previste dal Piano;

Atteso che la stima complessiva delle quantità delle macerie da movimentare e trattare come indicato dal suddetto Piano potrebbe ammontare da circa 128.000 tonnellate minime a circa 160.000 tonnellate massime di cui il quantitativo stimato per le macerie dei tre Comuni interessati potrebbe ammontare a circa 80.000 tonnellate;

Viste le vigenti disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modifiche intervenute con D.L. n. 8 del 9.02.2017 convertito in legge 7.04.2017, n. 45, che consentono l'affidamento diretto delle attività relative allo smaltimento delle macerie all' Aciam SpA che è il soggetto

A.C.I.A.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE DEL FGATO
(Dott. Antonio Iprelli)



unico affidatario della raccolta e smaltimento dei rifiuti per i comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

Considerato che ai sensi del Protocollo d'Intesa del 26/10/2016 sottoscritto tra ANAC, Dipartimento Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, il Dirigente responsabile del COR Abruzzo ha trasmesso all'Autorità gli atti relativi all'affidamento del servizio in parola e che la stessa Autorità con nota prot. n. 99186 del 08/08/2017 ha preso atto della documentazione inviata senza nulla osservare;

Visto il Decreto dirigenziale COR n. 220 del 02/08/2017, successivamente integrato con Decreto COR n. 288 del 08/09/2017, con il quale è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona del Funzionario Giuseppe Fiaschetti, sono state affidate, nelle more delle verifiche previste dal D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. all' Aciam SpA le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie provenienti dai crolli e dalle demolizioni ed è stato approvato lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra soggetto attuatore e Aciam SpA;

Tutto ciò premesso

ART. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente contratto;
2. dalle disposizioni inserite nel Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione approvato con DPGR n. 7 del 20.06.2017
3. dall'offerta economica prot. 2918 del 28.06.2017;
4. dalle disposizioni speciali sisma in materia di contabilità e finanziamento delle attività emergenziali;
5. dalle OCDPC per il sisma 24 agosto 2016 e successive crisi sismiche;
6. dai Decreti Legge n. 189 del 2016, nonché L. 229/2016 di conversione dal D.L. n. 8 del 2017 e legge di conversione n. 45 del 2017 e da ogni altra normativa speciale emanata per far fronte alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
7. dal "Protocollo di Intesa Monitoraggio e Vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria" sottoscritto tra le Regioni e l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - il 26/10/2016;
8. dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 fatte salve le deroghe espressamente contemplate dalla normativa emergenziale vigente;
9. dal codice civile.

ART. 2

Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

Stazione Appaltante, la Regione Abruzzo – COR Soggetto attuatore, come sopra rappresentata;

Affidatario, la Ditta "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A." (Aciam SpA).

Art. 3

Oggetto

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'affidatario, della ***"Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione aree di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017"***, secondo le modalità descritte nel Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Le attività si riferiscono ai territori dei Comuni Capitignano, Montereale e Campotosto colpiti dalle scosse sismiche del 2016 e 2017. Il sito di deposito temporaneo individuato, oggetto del presente contratto, ricade nel Comune di Capitignano: Cava di Mozzano.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3,c.1 della OCDPC n. 391/16 *"I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi"*. Tali materiali, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive" (...)* *"Non costituiscono in ogni caso rifiuto: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico,*



i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione".

Non rientrano nei casi di cui al comma 1 "Quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994" ed esplicitati all'articolo 11 del OCDPC n. 394/2016".

Art. 4

Importo del contratto e invariabilità del corrispettivo

Il presente contratto è regolato "a misura".

Il corrispettivo omnicomprendente, fisso e invariabile, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è pari al prezzo unitario di **66 (sessantasei/00) €/tonnellata IVA esclusa**, per l'intera gestione delle macerie raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero, ivi compreso il materiale selezionato in sito, e smaltimento (compreso amianto), realizzazione e gestione sito di deposito temporaneo. Al fine della determinazione della quantità di macerie oggetto di tariffazione si considera **maceria** ogni tipologia di rifiuto in entrata al SDTI, ed, inoltre, tutti quei rifiuti (inerti, amianto, legno, metalli, ingombranti, ect) oggetto di raccolta selezionati in "situ" presso le aree di rimozione Comunali. Sono considerate infine macerie, ai soli fini della fatturazione, i "materiali di TIPO B" (elementi architettonici di interesse artistico e paesaggistico) selezionati in situ.

Una prima stima disponibile del volume di macerie da trattare ammonta a circa 80.000 tonnellate, per il territorio dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

L'importo del contratto ammonta pertanto a complessivi **Euro 5.280.000,00** (cinquemilioniduecentottantamilaeuro) oltre IVA di legge.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e dei documenti tecnici richiamati. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il corrispettivo remunera tutte le attività, le forniture e i servizi previsti dal presente contratto e dai documenti tecnici richiamati, tutti gli oneri, le spese e ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni disciplinate, così come ogni obbligo ed onere derivanti all'affidatario dall'esecuzione, dall'osservanza di leggi, regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante.

L'affidatario manleva la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 5

Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al **31/12/2018**. Escluso ogni tacito rinnovo. I prezzi proposti nell'offerta economica, restano fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Art. 6

Obbligazioni dell'affidatario

L'affidatario ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni operative contenute nel Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione approvato con DPGR n. 7 del 20.06.2017 allegato. In ogni caso, è tenuto a:

- predisporre e sottoporre alla Regione Abruzzo e al Comune di Capitignano, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, un **Piano di Gestione** del sito di deposito temporaneo intercomunale comprensivo del lay-out delle operazioni di selezione/cernita, degli impianti di trattamento utilizzati e delle aree di stoccaggio dei materiali trattati;
- predisporre e sottoporre alla Regione Abruzzo, di intesa con il Comune di Capitignano e il RUP, il **Piano di Dismissione** del sito di deposito temporaneo intercomunale che tenga conto delle modalità di riconsegna dell'area. L'attuazione di tale Piano e la copertura dei relativi costi sono al di fuori del presente contratto.
- predisporre congiuntamente a Regione Abruzzo e Comune di Capitignano, che adotterà, un **Piano di Riutilizzo** dei materiali inerti riciclati da destinare per la realizzazione di opere pubbliche e per il recupero/ripristino ambientale di aree degradate o compromesse, d'intesa con le proprietà interessate;

A.C.I.A.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE DEL FGATO
(Dott. Andrea Forelli)



- eseguire le prestazioni previste dal presente contratto con le modalità e nei termini stabiliti nella documentazione allegata (indicazioni operative, planimetrie con perimetrazione delle aree) e dalle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento;
- eseguire le prestazioni richieste dal presente contratto nel luogo individuato da planimetrie allegata e nel corso dell'esecuzione dovrà rispettare tutte le normative vigenti per una realizzazione a regola d'arte e conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- rispettare ed ottemperare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro verso i propri dipendenti ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché il rispetto della disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- il sito di deposito temporaneo deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
- l'affidatario si impegna alla realizzazione in 30 (trenta) giorni lavorativi del deposito temporaneo intercomunale, previa espletamento di procedura ad evidenza per l'individuazione del costruttore ai sensi del successivo art. 22;
- alla scadenza del contratto, all'affidatario competerà l'attuazione del Piano di Dismissione di cui sopra, ai fini della riconsegna dell'area;
- nelle more della realizzazione dell'area destinata a sito di deposito temporaneo intercomunale è fatto carico all'affidatario di procedere comunque al recupero e smaltimento delle macerie secondo le priorità indicate dai Comuni (d'intesa con Regione, VVF, Mibact) compatibilmente alle capacità tecnico-operative in essere dell'Affidatario;
- Le operazioni ivi eseguite devono minimizzare l'impatto su acqua, aria, suolo, fauna e flora, paesaggio;
- l'affidatario dovrà predisporre, se dovuta, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) da inviare al Comune di Capitignano per l'emissione del parere di competenza di cui al DPR 357/97 e s.m.i.

Art.7

Modalità e termini di svolgimento del servizio

Per garantire un adeguato svolgimento del servizio oggetto del presente contratto e rispettare i tempi connessi alla gestione della fase emergenziale post sisma, nel rispetto della normativa vigente, l'affidatario può anche avvalersi di altre ditte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22.

Si individuano le seguenti fasi/attività minime da garantire:

• Fase 1 – Rimozione

Azioni Preliminari: prima della rimozione delle macerie è necessario eseguire le seguenti attività:

- affissione di avviso pubblico del Sindaco ai proprietari/possessori di immobili destinati ad uso residenziale o produttivo per dare comunicazione che nelle macerie derivanti dal crollo e/o dalla demolizione di edifici sono presenti o possono essere presenti elementi contenenti amianto (cemento-amianto o eternit) o altre sostanze pericolose per la salute e l'ambiente (bombole di gas, rifiuti liquidi, ...);
- perimetrazione con nastro segnaletico (bianco/rosso se non altrimenti utilizzato) delle macerie contenenti amianto (asbesto), da effettuare a cura dell'affidatario;
- censimento di beni di interesse artistico, architettonico, storico e individuazione dei beni di valore anche simbolico, appartenenti all'edilizia storica (coppi, mattoni, ceramiche, le pietre con valenza locale, legno lavorato e metalli lavorati), da effettuare a cura del Soggetto attuatore nominato ai sensi dell'art. 5 dell'Ord. 393/2016.

Attività di selezione preliminare dei materiali frammisti alle macerie: il soggetto affidatario, per quanto possibile, provvede in modo selettivo alle operazioni rimozione delle macerie al fine di consentire la raccolta selettiva delle varie tipologie di materiali (legno, plastica, metalli, elettrodomestici e apparecchi simili). I materiali selezionati sono depositati o collocati, per quanto possibile, all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area di rimozione, in cumuli e/o contenitori (es. cassoni scarrabili) forniti dal gestore del servizio e/o da altri soggetti da questi incaricati. In alternativa o in aggiunta, i cumuli e/o i contenitori sono posizionati in aree libere e disponibili a servizio di uno o più aree di rimozione. A tal fine il Comune con apposito provvedimento potrà istituire una o più aree di deposito temporaneo ubicate in tutto il territorio comunale.

Caricamento sui mezzi di trasporto

L'affidatario (qualora non concordato diversamente con Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, ecc.) provvede alla raccolta (eseguite le attività di selezione preliminare) e al caricamento delle macerie e degli altri materiali e rifiuti per ciascuna tipologia omogenea su differenti e adeguati mezzi di trasporto.

• Fase 2 – Trasporto

A.C.I.A.M. S.p.A.
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 (Dott. Alberta Torelli)



L'affidatario, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate, provvede al trasporto delle macerie e degli altri materiali e rifiuti dalle aree di raccolta selettiva all'area o siti di deposito temporaneo individuate.

Si ricorda che ai sensi del D.L. 189/16, convertito con modificazioni con L. 229/16 la Regione, al fine di provvedere al trasporto dei materiali, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016.

Il trasportatore è tenuto, prima della partenza, alla compilazione del documento di tracciabilità reso disponibile dalla Funzione Gestione Macerie del COR e alla consegna al personale addetto all'accettazione del sito di deposito temporaneo intercomunale di destinazione.

• **Fase 3 – Deposito temporaneo**

L'affidatario provvede alla realizzazione anche in subappalto di cui all'art 22 ed alla gestione del sito di deposito temporaneo intercomunale.

Il gestore del sito di deposito temporaneo intercomunale è tenuto ad osservare le seguenti modalità gestionali:

- presentare il piano di gestione del sito di deposito temporaneo intercomunale comprensivo del lay-out delle operazioni di selezione e cernita, degli impianti di trattamento utilizzati e delle aree di stoccaggio dei materiali trattati;
- allestire le aree di deposito destinate allo stoccaggio delle macerie con adeguata pavimentazione;
- alla determinazione della massa dei rifiuti in ingresso e in uscita e all'annotazione dei relativi quantitativi su apposito registro e/o schede;
- il personale addetto all'accettazione sarà adeguatamente formato per assicurare la corretta qualificazione dei materiali e rifiuti in ingresso;
- lo scarico dei materiali e rifiuti sarà eseguito esclusivamente nelle apposite aree anche al fine di provvedere alle ulteriori operazioni di selezione, anche manuali, alla successiva movimentazione e allo stoccaggio nelle appropriate aree o contenitori;
- il personale addetto allo scarico e alla movimentazione di rifiuti o macerie con particolare riguardo a quelle potenzialmente contenenti amianto sarà dotato di adeguati dispositivi di protezione individuali ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- rendicontazione dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto e quelli provenienti dalla selezione mediante l'utilizzo di un software di gestione della tracciabilità delle macerie messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- presentare il piano di dismissione dell'area del sito di deposito e degli impianti.

• **Fase 4 – Trattamento**

L'affidatario è tenuto a fornire, per tutto il tempo occorrente, i mezzi le attrezzature i macchinari e il personale necessario a effettuare le seguenti lavorazioni:

- selezione, anche manuale, dei materiali o rifiuti non preventivamente intercettati nelle attività di raccolta selettiva;
- -vagliatura e triturazione dei materiali inerti (R5) presso l'area di deposito temporaneo intercomunale;
- -stoccaggio dei materiali selezionati e degli inerti riciclati.

Il soggetto gestore è tenuto a:

- massimizzare il recupero dei manufatti e di altri materiali da costruzione riutilizzabili;
- minimizzare la presenza di frazioni estranee per la produzione di inerti riciclati di qualità;
- garantire l'ottenimento di prodotti o di materiale inerte o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore.

I materiali ottenuti dal trattamento dovranno essere almeno conformi ai requisiti di cui all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 25/07/2005 (inerti per sottofondi stradali, strati di fondazione, strati accessori) e avere un eluato conforme ai limiti stabiliti dall'Allegato 3 del D.M. Ambiente 05/02/98 e s.m.i.

Il soggetto gestore, prima dell'installazione degli impianti mobili finalizzati ad effettuare le operazioni di recupero dei rifiuti inerti, è tenuto a presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini dell'effettuazione della campagna di attività per il recupero dei rifiuti (operazione R5 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), l'affidatario dovrà predisporre, se dovuta, la verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 20 del citato decreto (norma non derogata diversamente da quella di cui all'art. 208).

• **Fase 5 – Valorizzazione, destinazioni, riutilizzo del materiale riciclato**

L'affidatario è tenuto a custodire i beni prodotti dalle attività di selezione, cernita e trattamento delle macerie e degli altri materiali per favorire il successivo riutilizzo compatibilmente alle specifiche destinazioni d'uso.

I beni costituiti da manufatti (tegole, coppi, ecc) e le pietre da costruzione riutilizzabili per l'edilizia sono custoditi per tipologie omogenee su supporti adeguati alla facile movimentazione (es. bancali) per un successivo riutilizzo nella fasi della ricostruzione.



A.C.I.A.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Alessandro Tarelli)

I materiali provenienti dal trattamento delle macerie verranno utilizzate per il recupero ambientale sui siti di cave individuati nel Piano di gestione della Regione Abruzzo.

Inoltre, si precisa che, qualora ne venga fatta richiesta, le frazioni di materiale derivanti dalla filiera degli inerti saranno destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti.

I materiali non valorizzati ed i rifiuti non recuperabili sono avviati, prima della dismissione dell'area di deposito e a cura del gestore, ad impianti di smaltimento/ recupero autorizzati;

Il Piano di Riutilizzo deve prevedere l'uso dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero anche per la realizzazione di opere pubbliche e contenere la previsione dei sistemi di valorizzazione del materiale ottenuto dal recupero, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. UL/2005/5205 del 25/07/2005 - *Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203*).

Il soggetto che riutilizza i materiali ai fini del recupero ambientale è tenuto a verificare il rispetto dei valori di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso del sito interessato (residenziale, produttivo).

Al fine di massimizzare il riutilizzo dei materiali depositati e/o lavorati e di ottimizzare la gestione dell'area di deposito, il Comune adotta il Piano di riutilizzo dei materiali inerti non ceduti a terzi. Il Piano individua le aree degradate o compromesse rispetto allo stato originario dei luoghi presenti sul territorio comunale, le proprietà interessate, le priorità e le modalità di intervento.

Si precisa che ai sensi della **DGR n. 479 del 14/06/2010** avente per oggetto: "*L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 51, commi 1 e 5 - Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate. Approvazione*", gli interventi di recupero ambientale di aree di cava, finalizzati anche alla restituzione di aree degradate, possono essere realizzati con l'utilizzo di rifiuti e sono sottoposti alle procedure semplificate di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli interventi ricadenti all'interno di aree naturali protette o siti di interesse comunitario (S.I.C.) sono sottoposti a valutazione ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Si evidenzia che le cave inserite nell'ambito del Piano regionale macerie presentano una volumetria (*in prima analisi pari a ca. 300/400.000 mc*), sufficiente a garantire il riutilizzo dei materiali derivanti dal crollo e dalle demolizioni degli edifici pericolanti a seguito degli eventi sismici.

Art. 8

Allestimento e monitoraggio siti di deposito temporaneo macerie

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, l'affidatario redige il **Piano di Gestione** del sito di deposito temporaneo intercomunale, comprensivo del lay-out delle operazioni di selezione cernita, delle aree di stoccaggio dei materiali trattati ed indifferenziati e con gli impianti di trattamento necessari.

Il sito di deposito temporaneo di Cava di Mozzano nel Comune di Capitignano, **autorizzato** dalla Regione Abruzzo ai sensi del Piano regionale macerie di cui al **DPGR n. 07 del 20/06/2017** (*BURAT n. 73 Speciale del 21/06/2017*), dovrà essere provvisto della seguente dotazione minima:

- a) Superficie impermeabilizzata nelle aree di scarico, trattamento e deposito delle macerie;
- b) Sistema di copertura delle macerie in ingresso con telo in HDPE da posizionarsi nel periodo di chiusura giornaliera del SDTI;
- c) Sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d) Approvvigionamento elettrico;
- e) Approvvigionamento idrico anche tramite serbatoi adeguatamente dimensionati per la bagnatura dei cumuli;
- f) Recinzione di altezza non inferiore ad 1,50 m;
- g) Sistema di pesatura all'ingresso;
- h) Servizi igienici e spogliatoi;
- i) Servizio di guardiania;
- j) Segnaletica con evidenziate le caratteristiche del deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 20.03.99), gli orari di apertura e le norme di comportamento.

Art.9

Particolari categorie di rifiuti (RAEE, amianto)

Gli elettrodomestici e apparecchi simili (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, RAEE) sono depositati o collocati secondo i seguenti raggruppamenti:

R1 – Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento);

R2 – Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche, ecc.);



R3 – TV e monitor (televisori, monitor di computer);

R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, (aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitorici, frullatori, computer - unità centrale, mouse, tastiera, stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere);

R5 – Sorgenti luminose, (neon, lampade a vapori di mercurio/sodio).

Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei RAEE, nelle condizioni in cui si trovano, nelle aree di raccolta selettiva individuate e provvede al loro trasporto presso il Centro di Raccolta Comunale ove presenti e adeguatamente attrezzati ovvero nell'area o nelle aree di deposito temporaneo individuate.

Il soggetto incaricato dal Centro di Coordinamento (CCRAEE), previa segnalazione del gestore del servizio, provvede al ritiro dei RAEE nelle condizioni in cui si trovano per il successivo avvio ad impianti di recupero autorizzati.

Il CCRAEE, su istruzione del gestore del servizio, mette a disposizione nelle aree di raccolta selettiva, nei Centri di Raccolta Comunale e nelle aree di deposito temporaneo individuate

Per la gestione dell'amianto la ditta potrà avvalersi di ditte specializzate, nello scrupoloso rispetto della normativa vigente, ivi incluse le disposizioni generali e speciali sisma che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici, e delle indicazioni operative dei soggetti preposti. Per la gestione delle macerie contenenti amianto si rimanda integralmente alle procedure individuate dal comma 11 dell'art. 28 del D.L. n. 189/2016 e Procedure operative di cui alla Circolare COR Abruzzo prot.n. 5137 del 25/03/2017. Si ricorda che la rimozione dei rifiuti contenenti amianto, deve essere effettuata da parte di ditte autorizzate iscritte alla Categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che provvedono all'avvio dei rifiuti idoneamente imballati ed etichettati presso impianti autorizzati.

Art. 10

Sospensione del servizio

Non sono ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore.

Art. 11

Riservatezza

In relazione agli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente affidamento il soggetto affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/03.

Il personale, eventuali collaboratori o associati del tecnico professionista si impegnano a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant'altro di proprietà della Regione Abruzzo, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

I dati personali conosciuti in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere trattati dal soggetto affidatario solo previa verifica della stretta necessità e pertinenza del trattamento.

Art. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, anche nei rapporti con i suoi eventuali subcontraenti, subappaltatori o cessionari.

Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Art. 13

Tutela della Privacy

Il personale della Ditta affidataria è tenuto a garantire la massima segretezza circa la documentazione da trattare nell'ambito del servizio, in rispetto delle vigenti norme in materia di segreto professionale ed esercizio di pubbliche funzioni, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy. A tal proposito, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, la Ditta affidataria è nominata responsabile "esterno" del trattamento dei dati.

L'affidatario inoltre, si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla società, di cui si è venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui si sia eventualmente venuti in possesso in ragione dell'incarico e di cui in ogni caso non potrà avvalersi. I dati, gli elaborati e quanto prodotto a seguito dell'espletamento del servizio richiesto nel presente bando sono di proprietà esclusiva del committente e la Ditta potrà utilizzarli soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione.

A.C.I.A.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Alessandro...)



Art.14

Modalità di liquidazione dei corrispettivi

Il prezzo unitario dell'offerta economica resta fisso ed invariabile per l'intera durata della fornitura del servizio e i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto verrà effettuato come di seguito disciplinato:

1. Anticipazione contrattuale del 20% entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività, ai sensi dell'art.35 c.18 del D.Lgs. 50/2016, per ragione del sensibile costo di allestimento del sito temporaneo deposito macerie;
2. ogni qualvolta si raggiunga la quantità pari a 1.500 (millecinquecento) tonnellate di macerie, comprensive delle eventuali matrici contenenti amianto, conferite ai centri di raccolta, ai depositi temporanei e/o presso impianti di recupero e/o smaltimento e verificata mediante l'esibizione delle schede di trasporto e/o Formulari di Identificazione dei Rifiuti. Ai fini della contabilizzazione sono considerate macerie anche quei rifiuti, che non saranno conferiti al SDTI, ma verranno trasportati direttamente per categorie omogenee presso impianti di recupero e/o smaltimento finale con FIR indicante produttore il Comune, in cui ricade l'area di rimozione, ed intermediario e/o trasportatore ACIAM S.p.A.

Nel caso in cui i rifiuti non transitino attraverso SDTI farà fede per la fatturazione il valore rilevato dalla pesa in dotazione agli impianti di recupero e/o smaltimento finale.

Il pagamento è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Il pagamento è effettuato mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l'affidatario dichiara che, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa in oggetto è il seguente:

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Filiale DI CELANO – Via Oreste Ranalletti n.242	IBAN: IT79B0832740540000000003051
--	-----------------------------------

L'affidatario dichiara che le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- a) sig. Torelli Alberto nato a Reggio nell'Emilia il 05/07/1969, residente in Loc. Barrabisa – Foce del Liscia a Palau (OT), cod. fisc. TRLLRT69L05H223F, operante in qualità di Amministratore Delegato;
- b) sig.ra Passalacqua Nicoletta, nata ad Avezzano il 09/08/1976, residente in via Ugo La Malfa ad Avezzano (AQ), cod. fisc. PSSNLT76M49A515G, operante in qualità di Responsabile Amministrativa;
- c) sig.ra Cimei Francesca, nata a Carsoli il 05/08/1959, residente in Via dei Gladioli n.8 – Oricola (Aq), cod. fisc. CMIFNC59M45B842T, operante in qualità di impiegata amministrativa.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica dei sopra citati dati.

Art. 15

Penali

Il ritardo nel rispetto dei termini previsti nel presente contratto, o sulle scadenze esplicitamente fissate nell'organizzazione dei flussi di gestione delle macerie e/o nell'indicazione delle priorità di intervento, comporta, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, l'applicazione di una penale pari a € 2.000,00 € (euro duemila/00).

La penale, nella stessa misura trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal R.U.P.,
- nella ripresa delle attività seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.U.P.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, previa contestazione scritta della Stazione Appaltante.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% per cento dell'importo contrattuale (528.000,00 € IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede a risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16.

Comporta, altresì, la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, l'eventuale ritardo imputabile all'affidatario superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 **Risoluzione**

La Regione si riserva la facoltà di indirizzo, controllo e vigilanza in riferimento ad ogni preciso adempimento delle clausole contenute nel contratto e negli allegati tecnici.

Qualora a seguito dei controlli risultasse che l'affidatario non si sia attenuto alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente contratto e in ogni altro atto, documento e disposizione ivi richiamato, o la qualità del servizio non fosse soddisfacente o il servizio non fosse reso la Regione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'applicazione della clausola risolutiva dovrà essere preceduta da formale contestazione (a mezzo posta elettronica certificata – PEC) dell'inadempimento e formale messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'adempimento e per la formulazione delle eventuali controdeduzioni (tramite PEC).

Decorsi tali termini qualora permanga l'inadempimento o le controdeduzioni non siano accettate la stazione appaltante dichiara la risoluzione.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'affidatario in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della Ditta affidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La Regione, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto con ANAC il 26/10/2016, si avvale, altresì, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Resta ferma e si applica ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente contratto e documenti richiamati e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto determina l'esclusione della Ditta dalle gare per servizi analoghi che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 17

Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'affidatario

A.C.I.A.M. S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Riccardo)



non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

Manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.

L'affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'affidatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

Art. 18

Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% del corrispettivo del presente contratto (pari a € 528.000,00 complessivi), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza n. 1/39235/96/156031153 emessa in data 12/09/2017 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. E' data all'affidatario la possibilità di avvalersi di eventuali riduzioni, come previsto dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e smi.

La suddetta cauzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Agenzia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale a decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, pari al 20% dell'importo contrattuale; l'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato automaticamente al termine del contratto una volta rilasciato il certificato di regolare esecuzione del servizio.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 19

Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Fa carico all'affidatario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da atti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Regione Abruzzo e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione de servizio risultante dal relativo certificato.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni immobili



o mobili, di impianti e opere, e altri beni anche preesistenti; tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari a 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro. Si richiede anche la polizza RC Inquinamento con specifico riferimento sia alla gestione delle fasi di raccolta e trasporto, che alla gestione dei due depositi temporanei individuati con il presente contratto.

Art. 20

Responsabilità dell'affidatario e obblighi in materia di sicurezza

L'affidatario è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro. L'affidatario è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale e della disciplina dei propri dipendenti. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Soggetto Attuatore a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'affidatario, saranno addebitate allo stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'affidatario dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il R.U.P. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'affidatario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso del contratto.

L'affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 21

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Soggetto Attuatore e la Ditta affidataria in ordine all'esecuzione del contratto verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della stazione appaltante.

Art. 22

Cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot 2957 n. 30.06.2017 ha dichiarato di voler subappaltare le sole attività afferenti la realizzazione del sito temporaneo e la rimozione dell'amianto e ha indicato la relativa percentuale inferiore al 30%. Si da atto inoltre, che successivamente è stata comunicata la terna dei subappaltatori.

Art. 23

Norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali e di ogni altro atto ivi richiamato, così come delle disposizioni contenute negli allegati, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del deposito previsto dalla presente procedura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli della normativa vigente in materia e del codice civile.

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si fa rinvio alle OCDPC nn. 388 -391 -394/2016, alla legislazione vigente e, in modo particolare alla normativa di settore, nonché a tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di affidamento e di esecuzione di servizi, che l'affidatario, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

A.C.I.A.M.S.P.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO



Il contratto, vista l'urgenza di avviare l'esecuzione del servizio in argomento propedeutico a garantire l'immediata fase di ricostruzione e ripresa economica dei territori, viene sottoscritto ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia. In caso di accertamento di infiltrazione mafiosa si procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 24

Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, art. 31 e 101, il Responsabile del procedimento è stato nominato con decreto COR n. 220 del 02/08/2017. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato con atti successivi e prima dell'avvio di esecuzione del contratto.

Art. 25

Iva e registrazione fiscale del contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario.

Le parti dichiarano espressamente che per il servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, ne richiedono l'applicazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne fa richiesta.

L'affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni contenute negli articoli 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22.

Il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

L'Aquila, li 26-09-2017

REGIONE ABRUZZO - COR

Il Soggetto Attuatore
Responsabile del COR

(Dott. Antonio IOVINO)



L'AFFIDATARIO

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A.
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
(Dott. Alberto TORELLI)